**C12021 - SUPERMERCATI TOSANO CEREA/BENNET (TRE PUNTI VENDITA)**
*Provvedimento n. 25750*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 dicembre 2015;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione effettuata da Supermercati Tosano Cerea S.r.l., pervenuta il 10 novembre 2015;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. Supermercati Tosano Cerea S.r.l. (di seguito TOSANO) è una società controllata da persone fisiche, titolari dell'intero capitale sociale, aderente al Gruppo Vegé, che opera nella distribuzione commerciale al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo tramite una rete di vendita costituita prevalentemente da supermercati, nonché da ipermercati ad insegna "*IperTosano*".
Nel 2014 il fatturato realizzato in Italia da TOSANO è stato di circa 485 milioni di euro.

2. Oggetto di acquisizione sono tre rami d'azienda appartenenti alla società BENNET S.p.A., costituiti da tre punti vendita.
Il fatturato complessivamente imputabile a tali punti vendita, realizzato nel 2014, è stato pari a circa 43 milioni di euro.

3. I punti vendita interessati, attivi nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non di largo e generale consumo nelle provincie di Venezia, Padova e Ferrara sono qui di seguito elencati.

| **località** | **provincia** | **mq** | **Insegna** |
|---|---|---|---|
| Jesolo | VE | 5800 | *"Bennet"* |
| Megliadino S. Fidenzio | PD | 5500 | *"Bennet"* |
| Ferrara | FE | 4940 | *"Bennet"* |

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

4. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di TOSANO, dei tre punti vendita sopra descritti.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parti d'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004. Tale concentrazione, tuttavia, non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto solo il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro, mentre quello dei rami d'azienda oggetto di acquisizione non ha superato la soglia prevista dalla stessa legge, in quanto è stato inferiore a 49 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE
*Giovanni Pitruzzella*